

**ALLEGATO II – MODIFICA ARTICOLI RELATIVI ALLE RIDUZIONI ED
ESCLUSIONI PREVISTI NEI BANDI DELLE MISURE 111, 112, 113, 114, 121, 122,
123, 124, 132, 133**

L'articolo 15 "controlli riduzioni e sanzioni" dei bandi relativi alle misure 111, 112, 121, 122, l'articolo 14 "controlli riduzioni e sanzioni" dei bandi relativi alle misure 114 e 132; l'articolo 12 "controlli riduzioni e sanzioni" del bando relativo alle misure 113, 124, 133; l'articolo 16 "controlli riduzioni e sanzioni" del bando relativo alla misura 123; sono così modificati

"In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, in applicazione della Parte II, Titolo II del regolamento (CE) 1975/06 della Commissione del 7 dicembre 2006, e s.m.i., nonché dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, si procederà alla riduzione e/o alla esclusione, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato dal DM n. 30125 del 22/12/2009. Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché delle modalità per il calcolo delle sanzioni da applicare, in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari, sono definite dalla regione con atto di Giunta o Determinazioni Direttoriali.